

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 13/07/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 28.10.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31.05.2020, il ricorrente chiede il rimborso dell'importo di € 1.834,88, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di commissioni mandataria (€ 146,03), provvigioni intermediario (€ 390,10) ed interessi corrispettivi (€ 1.298,76) non maturati, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo, oltre ad € 142,73 a titolo di commissioni di estinzione.

In via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata temporis per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), chiede la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front, in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019.

Chiede infine "la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute". Il tutto, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e alla refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce la decurtazione, in sede di conteggio estintivo, delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto, relative al perfezionamento del contratto, e di cui alla lettera c), relative alle provvigioni all'intermediario del credito, applicando in tal modo i principi derivanti dalla comunicazione della Banca d'Italia del 04.12.2019. Eccepisce, inoltre, l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto, relative alla

gestione del finanziamento, calcolate secondo il criterio pro rata temporis. Evidenzia l'avvenuta restituzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e l'infondatezza della richiesta di rimborso degli stessi secondo il criterio pro rata temporis, conformemente a quanto previsto dalla Sez. 2 del modulo SECCI.

In merito al recente intervento normativo ex lege n. 106 del 2021, con conseguente modifica dell'art. 125-sexies TUB, rappresenta la linearità del dato normativo, che ammetterebbe il diritto al rimborso dei soli interessi futuri e non anche di quelli scaduti.

Aggiunge che l'importo dell'indennizzo è stato calcolato nel rispetto delle condizioni contrattuali, avendo la banca applicato il valore dell'1% sul debito residuo al momento della richiesta di estinzione anticipata, considerato altresì che la vita residua del contratto era superiore ad un anno. Precisa che tale commissione sarebbe stata ricalcolata alla luce di quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 11679 del 2021, provvedendo a rimborsare l'importo di € 11,65.

Tanto premesso, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura up front delle commissioni mandataria lett. a) e delle provvigioni lett. c), in quanto entrambi costi corrispettivi di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Ha invece natura recurring la commissione mandataria lett. b), diretta a remunerare attività destinate a svolgersi in corso di rapporto.

Quanto agli interessi corrispettivi, il Collegio rileva che il modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di contratto) prevede, tra l’altro, l’applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell’importo retrocedibile a titolo di interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Al riguardo, richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento, in base al quale “nell’ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis” (Collegio di Coordinamento, decisione n. nn. 6885 e 6888 del 2022). Reputa pertanto che al rimborso degli interessi debba applicarsi il metodo proporzionale lineare.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che la richiesta di restituzione meriti di essere parzialmente accolta secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	53
rate residue		67

TAN	▶	4,60%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55,83%
- in proporzione alla quota interessi	33,44%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
☐	Interessi corrispettivi (recurring)	€ 5.801,00	€ 3.238,89	€ 1.939,81		€ 1.940,13	€ 1.298,76
☐	Comm. mandataria lett. a) (up front)	€ 653,40	€ 364,82	€ 218,49			€ 218,49
☐	Comm. mandataria lett. b) (recurring)	€ 653,40	€ 364,82	€ 218,49			€ 364,82
☐	Provvigioni lett. c) (up front)	€ 1.742,40	€ 972,84	€ 582,65		€ 582,74	-€ 0,09
Rimborsi Commissioni mandataria nel conteggio estintivo						€ 583,61	-€ 583,61

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.298
interessi legali	si

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, il Collegio rileva che il ricorrente non contesta l'erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo. Al riguardo, l'orientamento di questo Arbitro è nel senso che "la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909 del 2020). Alla luce del richiamato orientamento, ritiene il Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente assolto all'onere della prova a suo carico.

Parimenti non merita di essere accolta la richiesta di "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute", in quanto priva di documentazione a supporto.

Va respinta anche la richiesta di refusione delle spese legali, considerata la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.298,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI